

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 334 a iniziativa della Giunta regionale concernente:

“Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona)”

Signori Consiglieri,

l'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, dopo un lungo e approfondito esame, nella seduta del 26 settembre 2019, ha approvato le linee di indirizzo in merito alla disciplina degli organi di garanzia come il Difensore civico, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante dei diritti e dei detenuti.

Tali linee di indirizzo sono finalizzate a promuovere, nel rispetto delle scelte autonome di ciascun ente, una progressiva armonizzazione della legislazione regionale. Sono dirette, inoltre, ad assicurare la valorizzazione dei medesimi organi regionali di garanzia, che costituiscono, come evidenziato nelle stesse linee di indirizzo, “Autorità amministrative indipendenti sui generis”, alle quali sono affidate rilevanti e delicate funzioni di tutela dei diritti dei cittadini.

In questa prospettiva la presente proposta di legge recepisce nell'ordinamento marchigiano le indicazioni delle medesime linee di indirizzo, introducendo modifiche, laddove si rende necessario, alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona).

Tale legge regionale, infatti, disciplina l'istituzione e le competenze del Garante, il quale cumula le funzioni di Difensore civico, di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di Garante dei diritti e dei detenuti, nonché di Garante contro le discriminazioni degli stranieri immigrati.

La presente proposta di legge, in particolare, è composta da cinque articoli.

L'articolo 1, che integra il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 23/2008, definisce le funzioni generali del Garante regionale dei diritti della persona che non comportano oneri aggiuntivi.

L'articolo 2, che sostituisce l'articolo 3 della l.r. 23/2008, ridefinisce i requisiti e le modalità di elezione del Garante.

L'articolo 3, che sostituisce l'articolo 4 della l.r. 23/2008, disciplina l'ineleggibilità e l'incompatibilità del Garante e, per rafforzarne l'indipendenza, stabilisce che la cessazione dalle cariche a cui è connessa l'ineleggibilità deve essere avvenuta da almeno due anni.

L'articolo 4 inserisce l'articolo 4-bis che introduce la possibilità della revoca del Garante, della rinuncia dello stesso, nonché la proroga delle funzioni. In particolare, riguardo alla revoca, oltre alla necessità di una deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale approvata a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti, si stabiliscono, quali presupposti, le gravi o ripetute violazioni di legge.

L'articolo 5 contiene l'invarianza finanziaria.

Relazione tecnico finanziaria (l.r. 31/2001, art. 8)**Art. 1**

(Modifica dell'articolo 1 della l.r. 23/2008)

L'articolo 1, che integra il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 23/2008, definisce le funzioni generali del Garante regionale dei diritti della persona.

Invarianza: il presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 23/2008)

L'articolo 2, che sostituisce l'articolo 3 della l.r. 23/2008, ridefinisce i requisiti e le modalità di elezione del Garante.

Neutralità: il presente articolo ha carattere normativo; non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 23/2008)

L'articolo 3, che sostituisce l'articolo 4 della l.r. 23/2008, disciplina l'ineleggibilità e l'incompatibilità del Garante e, per rafforzarne l'indipendenza, stabilisce che la cessazione dalle cariche a cui è connessa l'ineleggibilità deve essere avvenuta da almeno due anni.

Neutralità: il presente articolo ha carattere normativo; non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 23/2008)

L'articolo 4 inserisce l'articolo 4-bis che introduce la possibilità della revoca del Garante, della rinuncia dello stesso, nonché la proroga delle funzioni. In particolare, riguardo alla revoca, oltre alla necessità di una deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale approvata a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti, si stabiliscono, quali presupposti, le gravi o ripetute violazioni di legge.

Neutralità: il presente articolo ha carattere normativo; non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

L'articolo attesta l'invarianza finanziaria della proposta.

Gli interventi previsti dalla legge regionale 23/2008 trovano copertura negli stanziamenti già iscritti nel bilancio a carico dei capitoli di seguito riportati:

Missione / Programma	Capitolo		STANZIAMENTO 2020	STANZIAMENTO 2021
Missione 01 / Programma 01	2010110053	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DA CORRISPONERSI ALL'AUTORITA' DI GARANZIA PER IL RISPETTO DEI DIRITTI DI ADULTI E BAMBINI - OMBUDSMAN (ART. 6 L.R. 28/07/2008 N. 23) - SPESA OBBLIGATORIA	6.000,00	6.000,00
Missione 01 / Programma 01	2010110016	INDENNITA' DA CORRISPONERSI ALL'AUTORITA' DI GARANZIA PER IL RISPETTO DEI DIRITTI DI ADULTI E BAMBINI - OMBUDSMAN (ART. 6 L.R. 28/07/2008 N. 23) - SPESA OBBLIGATORIA	79.573,00	79.573,00